



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXI - n. 40

**Publicato sul sito www.agcm.it
11 ottobre 2021**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I801BB - SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - MILANO - INOTTEMPERANZA	
<i>Provvedimento n. 29830</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	18
C12394 - FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR-STELLEX CAPITAL HOLDINGS II	
LUXEMBOURG-SBI/MECAER AVIATION GROUP	
<i>Provvedimento n. 29827</i>	18
C12395 - ARMÒNIA SGR-AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR/INDUPLAST GROUP	
<i>Provvedimento n. 29828</i>	23
C12397 - PAI PARTNERS/SCRIGNO	
<i>Provvedimento n. 29829</i>	27
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	31
AS1793 – COMUNE DI ASCEA (SA) - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	
CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE	31
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	36
PS11990 – TIK TOK – CRYSTAL DROPS	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	36

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I801BB - SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - MILANO - INOTTEMPERANZA

Provvedimento n. 29830

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 settembre 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 15, comma 2, della citata Legge, nella parte in cui prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n.217;

VISTA la propria delibera n. 27245 del 27 giugno 2018, con la quale l'Autorità ha accertato che le società di radiotaxi Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa in breve Taxiblu S.c., Yellow Tax Multiservice S.r.l. e Autoradiotassì Società Cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza;

VISTA la propria delibera n. 28543 del 2 febbraio 2021, con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento per contestare alla società Yellow Tax Multiservice S.r.l. la violazione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/90 per presunta inottemperanza alla propria delibera n. 27245 del 27 giugno 2018;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 23 giugno 2021;

VISTA la memoria conclusiva di Yellow Tax Multiservice S.r.l., pervenuta in data 16 luglio 2021, nonché la documentazione allegata alla memoria, pervenuta in data 20 luglio 2021;

SENTITI in audizione finale, in data 26 luglio 2021, i rappresentanti di Yellow Tax Multiservice S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA I801B E IL SUCCESSIVO CONTENZIOSO

1. Con provvedimento n. 27245 del 27 giugno 2018, *Servizio di prenotazione del trasporto mediante taxi – Milano*, conclusivo del procedimento istruttorio I801B (di seguito, anche il Provvedimento) l'Autorità ha accertato che le società di radiotaxi Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa, in breve Taxiblu S.c., Yellow Tax Multiservice S.r.l. e Autoradiotassì Società Cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza che, nel loro insieme, sono suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l'ingresso di imprese concorrenti e, in particolare, del nuovo operatore Mytaxi Italia S.r.l. nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Milano.
2. Con il Provvedimento, l'Autorità ordinava pertanto alle Parti: i) di adottare, entro centoventi giorni dalla notifica, misure idonee ad eliminare l'infrazione e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi, nonché ii) di trasmettere, entro il medesimo termine, una specifica relazione scritta in merito alle iniziative adottate.
3. Le suddette società di radiotaxi hanno proposto ricorso al Tar Lazio per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento. Detto Provvedimento è stato sospeso dal TAR Lazio con le ordinanze del 6 dicembre 2018¹ e poi annullato dal medesimo TAR Lazio con le sentenze del 29 aprile 2019².
4. Successivamente, le sentenze del Consiglio di Stato del 4 giugno 2020³ hanno accolto gli appelli principali dell'Autorità (e quelli incidentali proposti da Mytaxi Italia S.r.l.) e, per l'effetto, in integrale riforma delle citate sentenze del TAR Lazio, hanno confermato la legittimità del Provvedimento.
5. Le Parti hanno poi proposto ricorso al Consiglio di Stato per la revocazione delle rispettive sentenze del 4 giugno 2020 rese dallo stesso Consiglio di Stato, allo stato pendente⁴.

II. LE PARTI

6. Yellow Tax Multiservice S.r.l. (di seguito, anche Yellow Tax) è una società di servizi presente sul mercato dal 2002. In particolare, essa è attiva a Milano nella gestione del radiotaxi 6969, con circa [1.200-1.300]* tassisti⁵. Yellow Tax offre ai tassisti aderenti, oltre al servizio radiotaxi, anche l'utilizzo dell'app *itTaxi*, sviluppata nell'ambito dell'Unione dei Radiotaxi d'Italia-URI, a cui

¹ Cfr. le ordinanze nn. 7419, 7421 e 7430 del 6 dicembre 2018, emesse rispettivamente nei confronti di Yellow Tax, Taxiblu e Autoradiotassì.

² Cfr. le sentenze nn. 5359/2019, 5419/2019 e 5418/2019 del 29 aprile 2019, emesse rispettivamente nei confronti di Yellow Tax, Taxiblu e Autoradiotassì.

³ Cfr. le sentenze nn. 3501/2020, 3502/2020 e 3503/2020 del 4 giugno 2020, emesse rispettivamente nei confronti di Yellow Tax, Taxiblu e Autoradiotassì.

⁴ In particolare, il ricorso di Yellow Tax è stato notificato il 25 novembre 2020.

⁵ Cfr. provvedimento n. 27245/2018.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

possono aderire solo i gestori di radiotaxi e non più di un radiotaxi per città. A Milano la società è appunto Yellow Tax.

7. Mytaxi Italia S.r.l. (di seguito, anche Mytaxi) è la filiale italiana di un gruppo fondato nel giugno 2009 che, dal 2014, dopo la fusione con Moovel GmbH, appartiene al gruppo automobilistico tedesco Daimler AG ed è attiva nella gestione dell'omonima app *Mytaxi* per dispositivi mobili, che mette in collegamento diretto tassisti e utenti, in numerosi Paesi europei e in alcune città statunitensi. Nel febbraio 2019 Daimler e BMW, altro gruppo automobilistico tedesco, hanno costituito una *mobility joint venture* cui appartiene il nuovo logo *FreeNow*, che ha sostituito il logo *Mytaxi*⁶. Mytaxi opera in Italia in varie città, tra cui Roma, Milano, Torino e Napoli, oltre che in numerosi Paesi europei e in alcune città statunitensi⁷.

III. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

8. In data 23 ottobre 2020 è stata inviata a Yellow Tax una richiesta di informazioni in merito alle misure adottate per ottemperare al Provvedimento⁸. A fronte di tale richiesta, la società ha inviato una comunicazione in data 10 novembre 2020 con cui, *“preannunciando sin d'ora l'imminente notifica del ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 3501/202 (...), si rappresenta[va] l'attuale impossibilità di ottemperare al provvedimento dell'Autorità n. 27245 del 27 giugno 2018”*⁹.

9. In data 2 febbraio 2021 l'Autorità ha avviato un procedimento per contestare a Yellow Tax la violazione dell'art. 15, comma 2, della legge n. 287/90 per inottemperanza al proprio provvedimento n. 27245/2018.

10. In particolare, nel provvedimento di avvio n. 28543/21 l'Autorità - considerati infondati gli argomenti proposti dalla Parte con la comunicazione del 10 novembre 2020 a sostegno dell'impossibilità di ottemperare¹⁰ - ha rilevato che *“la condotta di Yellow Tax appare porsi in*

⁶ Come risulta da un comunicato stampa del 3 giugno 2019 pubblicato sul sito aziendale, la transizione del logo della app da *Mytaxi* a *FreeNow* ha avuto luogo a partire dal giugno 2019 e il *rebrand* completo da *Mytaxi* a *Free Now* include un nuovo *look* della app e della flotta, nonché nuove campagne pubblicitarie digitali e fisiche. Sia i passeggeri che i tassisti non devono installare una nuova app e sono in grado di utilizzare i servizi offerti da *FreeNow* con l'app e l'*account* già esistenti.

⁷ Fonte del dato: comunicati stampa di Mytaxi disponibili su <https://it.free-now.com/stampa.html>, dai quali emerge altresì che nel corso del 2019 la società ha lanciato la propria app anche in Sicilia (a Palermo e Catania) e in Sardegna (a Cagliari).

⁸ Cfr. doc. 1.

⁹ Cfr. doc. 2.

¹⁰ Per quanto concerne il primo degli impedimenti evidenziati da Yellow Tax, riconducibile alla necessità di *“un'azione coordinata di tutte le società ingiunte [...] azione allo stato contraddetta dalla comune, legittima, doglianza avverso le statuizioni del giudice amministrativo rese in sede di appello”*, l'Autorità ha ritenuto che *“premesso che l'ottemperanza non richiede un'azione coordinata delle società destinatarie del Provvedimento, la presentazione, da parte delle stesse, dei ricorsi per revocazione delle rispettive sentenze del 4 giugno 2020 del Consiglio di Stato non sospende di certo l'esecutività del provvedimento dell'Autorità e, di conseguenza, non esime le società - e nel caso di specie Yellow Tax - dall'obbligo di ottemperare al dispositivo del medesimo Provvedimento”* (cfr. paragrafo 14).

Ugualmente priva di pregio è stata ritenuta l'argomentazione relativa all'impossibilità *“tecnica”* di ottemperare, atteso che, a dire di Yellow Tax, l'ottemperanza avrebbe richiesto *“il necessario coordinamento di tutti i soggetti che, allo stato, fruiscono della medesima app (nel caso di specie, ItTaxi), anche di quei soggetti la cui posizione non è stata ancora definita dal Consiglio di Stato”*. Sul punto, l'Autorità ha evidenziato che *“Yellow Tax, in ottemperanza al provvedimento, confermato dal Consiglio di Stato, è tenuta autonomamente a rimuovere o ridurre la portata della clausola di non concorrenza (...). Nessun tipo di condotta relativa alla partecipazione di Yellow Tax all'app ItTaxi, dunque, attiene al*

*contrasto con le valutazioni effettuate dall’Autorità nel provvedimento del 27 giugno 2018, n. 27245, in maniera tale da integrare una violazione di quanto disposto dal dispositivo del suddetto provvedimento, con cui l’Autorità ha ordinato alla Parte di adottare misure idonee ad eliminare i comportamenti distorsivi della concorrenza e di astenersi per il futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata”*¹¹. In particolare, in tale sede l’Autorità constatava che Yellow Tax non aveva né eliminato né ridotto la portata della clausola contrattuale che vieta ai tassisti aderenti a Yellow Tax di utilizzare anche i servizi di raccolta e smistamento delle corse taxi offerti dagli operatori concorrenti e, in particolare, l’app *Mytaxi* (denominata ora *Freenow*)¹².

11. In tale contesto di avvio dell’istruttoria, l’Autorità valutava coerente con l’inottemperanza contestata alla Parte il fatto segnalato da Mytaxi, “*ove venisse confermato nelle modalità e nelle motivazioni*”, che Yellow Tax avesse impedito ad un tassista l’utilizzo dell’app *Itaxi* perché utilizzava anche *FreeNow*¹³.

12. In data 15 febbraio 2021, Yellow Tax ha effettuato accesso agli atti del procedimento¹⁴.

13. In data 2 marzo 2021, Yellow Tax ha depositato una memoria difensiva¹⁵. In data 9 aprile 2021 si è tenuta l’audizione di Yellow Tax con gli Uffici¹⁶. In data 4 maggio 2021 è pervenuto un ulteriore scritto difensivo di Yellow Tax, contenente una formale proposta di ottemperanza¹⁷.

14. In data 23 giugno 2021 l’Autorità ha trasmesso alle Parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito, anche CRI)¹⁸. In tale documento era espressa la valutazione degli Uffici in merito alle risultanze dell’attività procedimentale, rilevando che le iniziative fino a quel momento poste in essere da Yellow Tax, vale a dire la non applicazione temporanea e provvisoria della clausola contrattuale di non concorrenza, rappresentassero una violazione del provvedimento n. 27245 del 27 giugno 2018, perpetuando l’accertata situazione anticoncorrenziale.

15. Yellow Tax ha presentato una memoria conclusiva in data 16 luglio 2021¹⁹, nonché la documentazione allegata alla memoria in data 20 luglio 2021²⁰; nessuna osservazione è pervenuta

profilo dell’ottemperanza al Provvedimento” (paragrafo 16). Inoltre, anche in relazione ai radiotaxi romani 3570 e Samarcanda, coinvolti nel procedimento gemello I801A, “*sono intervenute in data 14 e 15 dicembre 2020 due nuove decisioni del Consiglio di Stato che hanno accolto gli appelli dell’Autorità e dunque confermato la legittimità anche del provvedimento relativo al mercato romano del radiotaxi”* (paragrafo 17).

¹¹ Cfr. paragrafo 19.

¹² In base all’art. 5, lett. c) del contratto di fornitura di servizi e noleggio beni di Yellow Tax, i tassisti che sottoscrivono detto contratto hanno il divieto di “*avvalersi di qualsiasi altro sistema di fornitura e smistamento ad opera di qualsivoglia altro fornitore e/o gestore di servizio taxi e/o comunque qualsivoglia altro genere, sistema/metodologia di smistamento/dispaccio corse in concorrenza con quello del fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo a mezzo App ad esclusione del sistema pubblico di assegnazione/dispaccio corse che rispetti la metodologia di smistamento (ai posteggi taxi) di cui alle colonnine comunali)*”.

¹³ Cfr. paragrafo 18.

¹⁴ Cfr. doc. 12.

¹⁵ Cfr. doc. 13.

¹⁶ Cfr. doc. 16.

¹⁷ Cfr. doc. 17.1.

¹⁸ Cfr. docc. 18.1 e 19.1.

¹⁹ Cfr. doc. 23.

²⁰ Cfr. doc. 26.

da parte di Mytaxi. Yellow Tax è stata sentita in audizione finale davanti al Collegio in data 26 luglio 2021²¹.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

IV.1) *Le misure di ottemperanza di Yellow Tax*

a) **Le misure adottate prima della CRI**

16. Nel corso del procedimento la Parte ha rappresentato di aver posto in essere - dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 4 giugno 2020, che ha confermato la legittimità del provvedimento dell’Autorità del 27 giugno 2018 - le seguenti misure volte ad ottemperare al provvedimento.

A tale riguardo, essa ha prodotto in atti:

- la delibera del 15 giugno 2020 del Consiglio di Amministrazione della società, che stabilisce di “*sopraspedere, per il momento, dall’applicare la clausola di esclusiva*” presente nei contratti di fornitura di servizi, senza modificare i contratti esistenti o proporre di nuovi, “*in attesa che la questione della validità della clausola venga definitivamente risolta*”²²;

- le comunicazioni via pec dell’1 e 2 marzo 2021, trasmesse a tutti i tassisti utenti del proprio “Contratto di fornitura di servizi (It Taxi Driver)”, come da relativo elenco in atti, e recanti: “*Confermiamo che, in ottemperanza al Provvedimento n. 27245 del 27 giugno 2018 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3501/2020, in attesa dell’esito dell’impugnazione di quest’ultima da noi proposta per revocazione e del complessivo chiarimento del quadro giurisdizionale regolante la materia, rimane – attualmente – priva di efficacia giuridica, nei contratti in cui è presente, la seguente clausola contenuta nel nostro contratto di fornitura di servizi: l’utente ha il divieto di avvalersi di qualsiasi altro sistema di fornitura e smistamento ad opera di qualsivoglia altro fornitore e/o gestore di servizio taxi e/o comunque qualsivoglia altro genere, sistema/metodologia di smistamento/dispaccio corse in concorrenza con quello del fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo a mezzo App ad esclusione del sistema pubblico di assegnazione/dispaccio corse che rispetti la metodologia di smistamento (ai posteggi taxi) di cui alle colonnine comunali*”²³.

17. Inoltre, la Parte ha osservato che essa non ha di fatto applicato la suddetta clausola contrattuale²⁴.

b) **Le misure adottate dopo la CRI**

18. Successivamente alla notifica della CRI, nelle date del 16 e 20 luglio 2021, la Parte ha comunicato di aver posto in essere ulteriori misure volte ad ottemperare al provvedimento n.

²¹ Cfr. doc. 27.

²² Cfr. doc. 13.1. Dal verbale della delibera del CDA del 15 giugno 2020 risulta interamente quanto segue: “*allo stato, continua il Presidente, vale il primo provvedimento dell’Autorità e, di conseguenza, l’obbligo di togliere la clausola di esclusiva dai nostri contratti. In attesa che la questione della validità della clausola venga definitivamente risolta, il Presidente propone di sopraspedere dall’applicarla, senza modificare tutti i contratti o proporre di nuovi*”. Ad esito delle dichiarazioni espresse, dopo breve discussione, il CDA delibera all’unanimità di “*approvare la proposta del Presidente di sopraspedere, per il momento, dall’applicare la clausola di esclusiva, in attesa che si chiarisca definitivamente la situazione in questione, senza modificare tutti i contratti o proporre di nuovi*”.

²³ Cfr. doc. 13.3. Peraltro, la Parte evidenzia in proposito che “*la presenza di detta clausola di esclusiva riguarda meno del 50% dei contratti in essere: in quanto è assente nei più datati*”.

²⁴ Proprio a seguito della decisione assunta con la citata delibera del 15 giugno 2020, con contratto sottoscritto il 16 settembre 2020, prodotto in atti (cfr. doc. 13.2), Yellow Tax ha fornito i propri servizi di intermediazione anche al tassista (indicato nell’esposto di Mytaxi) che già aderiva a Mytaxi, consentendo pertanto la doppia adesione.

27245/2018, consistenti nella predisposizione di un nuovo contratto privo della clausola di non concorrenza e nella comunicazione a tutti i tassisti del nuovo contratto per la sottoscrizione.

19. In particolare, Yellow Tax ha prodotto in atti:

- un nuovo contratto denominato “Contratto di utenza”, sostitutivo del precedente²⁵, dal quale risulta eliminata la clausola di non concorrenza censurata;
- le comunicazioni PEC, datate 14 luglio 2021, con le quali è stato inviato il suddetto contratto in allegato a tutti i tassisti, e recanti il seguente testo: “*Gentile Collega, in ottemperanza al provvedimento n. 27245 del 27 giugno 2018 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3501/2020, vi alleghiamo il testo del nuovo contratto di utenza, per la sottoscrizione in sostituzione integrale del precedente. Allo scopo, vi invitiamo a passare presso la sede sociale, entro il prossimo 6 agosto, in occasione del pagamento del corrispettivo relativo a tale mese prima della chiusura feriale degli uffici amministrativi*”²⁶.

IV.2) Lo specifico fatto segnalato da Mytaxi

20. Nella sua segnalazione²⁷ Mytaxi riferiva che un tassista milanese, affiliato sin dal [2015-2017] alla società, in data [agosto-ottobre] 2020, aveva sottoscritto un contratto semestrale con Yellow Tax per usufruire dei servizi offerti dall’app *ItTaxi*²⁸. In data [ottobre-dicembre] 2020 il tassista veniva convocato telefonicamente per un incontro presso la sede di Yellow Tax. La sera del [ottobre-dicembre] il tassista si rendeva conto che il proprio *account itTaxi* era stato disabilitato. Recatosi il [omissis] presso la sede di Yellow Tax per avere spiegazioni al riguardo, due rappresentanti della società informavano il tassista che la sua attività con Yellow Tax non poteva proseguire “*essendosi rotto il rapporto fiduciario precedentemente instaurato*”²⁹.

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

21. Yellow Tax ha esposto la propria posizione sia nel corso dell’audizione istruttoria sia presentando memorie scritte e informazioni. La stessa ha anche rappresentato le proprie difese e le ulteriori iniziative intraprese depositando una memoria in vista dell’audizione finale innanzi al Collegio e nel corso di quest’ultima. Mytaxi non ha richiesto alcuna audizione, né ha presentato memorie scritte e/o ulteriori informazioni nel corso del procedimento.

V.1) Sulle misure di ottemperanza

22. A detta di Yellow Tax, le misure adottate dalla società, descritte nella Parte in Fatto, sarebbero complessivamente idonee ad ottemperare al Provvedimento.

²⁵ Cfr. doc. 26. Ai sensi dell’art. 1 del Contratto di utenza, le Parti “*dichiarano ogni precedente contratto da loro sottoscritto, privo di efficacia giuridica e sostituito, unicamente, dal presente*”.

²⁶ Cfr. doc. 26.

²⁷ Cfr. doc. 3.

²⁸ In data [agosto-ottobre] 2020 il tassista aveva concluso un contratto pubblicitario con Mytaxi, che prevedeva l’esposizione sulle fiancate della propria vettura di due pellicole pubblicitarie riportanti il logo *FreeNow*.

²⁹ Inoltre, dalle informazioni integrative pervenute il 25 gennaio 2021 (cfr. doc. 4), risulta che il [ottobre-dicembre] 2020, quindi [omissis] giorni dopo l’incontro presso la sede della società e l’interruzione del rapporto, il tassista inviava una comunicazione PEC a Yellow Tax chiedendo di conoscere le formali motivazioni sottese all’interruzione del rapporto, comunicazione che ad oggi sarebbe rimasta senza risposta.

23. Al riguardo, la Parte ha argomentato che già la non applicazione della clausola contrattuale, deliberata il 15 giugno 2020 e successivamente comunicata ai tassisti, risulterebbe una misura giuridicamente, oltre che fattualmente, idonea all'ottemperanza in quanto formalizzata con atto qualificabile come rinuncia ad un diritto contrattuale - *id est*, al diritto di non concorrenza attribuito dalla clausola alla società e a svantaggio del tassista - rinuncia che, in quanto tale, si perfezionerebbe senza bisogno di accettazione dell'altro contraente (il tassista). Pertanto, non sarebbe stato necessario provvedere alla sostituzione dei precedenti contratti, come invece prospettato nella CRI.

24. Inoltre, le suddette misure della non applicazione della clausola contrattuale e la sua comunicazione ai tassisti³⁰ sarebbero correttamente contestualizzate rispetto all'attuale fase processuale, che risulterebbe caratterizzata:

(i) dalla natura non definitiva della sentenza del Consiglio di Stato n. 3501/20, in quanto sottoposta ad impugnazione per revocazione, tutt'ora pendente³¹;

(ii) nonché, dall'incertezza del quadro giurisdizionale, che presenterebbe due orientamenti sostanzialmente antitetici del Consiglio di Stato in merito alla validità e portata delle clausole di non concorrenza delle società di radiotaxi³².

25. Peraltro, a dire della società, la non applicazione della clausola contrattuale integrerebbe una modalità di ottemperanza coerente con quanto stabilito, sul punto, dalla sentenza del TAR Lazio n. 11169 del 19 ottobre 2016 relativa al caso I748B, *Condotte restrittive del CNF-inottemperanza* secondo cui non sarebbe sempre necessaria una revoca espressa dell'atto.

26. Ancora, la adottata misura della non applicazione della clausola verrebbe ritenuta dalla Parte preferibile rispetto al tentativo di porre in essere una soluzione rispondente ad un'applicazione di tale clausola proporzionale alla quota di capacità produttiva (in termini di corse taxi) effettivamente necessaria per consentire la realizzazione dei legittimi obiettivi di tutela ad essa sottesi, cioè riducendo il divieto di concorrenza da assoluto a relativo, come pure sancito dal Provvedimento e dalla citata sentenza del Consiglio di Stato³³. Infatti, tale modalità alternativa di ottemperanza - dal febbraio 2020, a seguito della pandemia da Covid 19 - risulterebbe concretamente inattuabile in quanto priva sia di dati storici di riferimento che di dati di sviluppo programmabili, nonché viziata dall'esistenza di dati condizionati dalla pregressa, contingente e perdurante situazione eccezionale di emergenza sanitaria³⁴.

³⁰ Testualmente: "*soprsedere per il momento dall'applicare la clausola*" (delibera 15 giugno 2020) ovvero "*rimane - attualmente - priva di efficacia giuridica (...) la seguente clausola (...)*" (comunicazioni ai tassisti del 1° e 2 marzo 2021).

³¹ Al riguardo Yellow Tax ha puntualizzato che l'esecutività del Provvedimento è stata riconosciuta dalla società con la mancata applicazione della clausola, la richiamata delibera di CdA e le successive Pec, ma non elimina la rilevata natura non definitiva dello stesso, a seguito della impugnazione per revocazione della sentenza n. 3501/20.

³² Cfr. sentenze del Consiglio di Stato nn. 3501, 3502 e 3503 del 4 giugno 2020, concernenti il procedimento I801B, Servizio di prenotazione del trasporto mediante taxi-Milano e Consiglio di Stato, n. 1547 del 3 marzo 2020 che ha accolto l'appello della cooperativa radiotaxi torinese, annullando il provvedimento cautelare dell'Autorità.

³³ Tale modalità di ottemperanza era stata infatti prospettata nel corso dell'audizione del 9 aprile 2021.

³⁴ In particolare, i parametri di riferimento attuali, relativi all'ammontare delle domande di servizio taxi e delle corse inevase - sia dell'utenza *business* che della clientela comune - non rispondono più al dato strutturale in essere fino al 2019: tanto con riferimento alle caratteristiche quantitative e qualitative della domanda, quanto con riguardo alla percentuale totale e specifica delle corse inevase. Ancor più difficile risulterebbe poi la pianificazione programmatica di un piano di "sviluppo di modello di *business*" che presupporrebbe l'intervenuto conseguimento di un ritorno alla normalità imprevedibile nei tempi, nella misura e nelle modalità di attuazione.

27. La Parte ha infine evidenziato che la sostituzione integrale dei precedenti contratti con il nuovo testo, privo della clausola censurata, inviato a tutti i tassisti con Pec del 14 luglio 2021, integra una ulteriore modalità idonea ad ottemperare al Provvedimento.

28. Alla luce delle iniziative complessivamente intraprese e delle considerazioni svolte, Yellow Tax ritiene di aver posto in essere idonee modalità di ottemperanza e, pertanto, condotte non sanzionabili.

V.2) Sullo specifico fatto segnalato da Mytaxi

29. Yellow Tax ha argomentato che l'interruzione della fornitura del servizio al tassista operata attraverso la disabilitazione dell'account *ItTaxi*, oggetto della segnalazione di Mytaxi, sarebbe riconducibile ad una condotta del tassista distinta e successiva, di tre mesi, rispetto alla già intervenuta doppia adesione del tassista stesso all'app *Mytaxi* (ora *Freenow*) e all'app *ItTaxi*³⁵, e consistente nell'esposizione su entrambe le fiancate della vettura di due pellicole pubblicitarie riportanti il logo *FreeNow*, con caratteri cubitali e maiuscoli, accanto alla placca distintiva di Yellow Tax, di dimensioni ridotte. In ogni caso, il fatto segnalato è specifico e isolato³⁶.

Pertanto, tale fatto non costituirebbe un comportamento di inottemperanza al provvedimento n. 27245/18.

VI. VALUTAZIONI

VI.1) Le misure di ottemperanza

30. Il procedimento di inottemperanza è stato avviato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 287/90, per contestare a Yellow Tax l'inottemperanza alla lett. b) del dispositivo del provvedimento dell'Autorità del 27 giugno 2018, confermato dal Consiglio di Stato con sentenza del 4 giugno 2020, con cui – accertata l'illiceità concorrenziale della condotta posta in essere da Yellow Tax, consistente nella previsione, nel proprio contratto di fornitura di servizi e noleggio beni, di una clausola di non concorrenza che vieta ai tassisti aderenti di utilizzare altri sistemi di smistamento di corse in concorrenza con quello della società - si ordinava a Yellow Tax di porre fine al comportamento distorsivo della concorrenza e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quello oggetto dell'infrazione accertata. In tale ottica, la lettera c) del dispositivo prescriveva la trasmissione di una relazione scritta da parte di Yellow Tax all'Autorità, entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, al fine di dare conto delle iniziative volte ad ottemperare a quanto disposto³⁷.

31. L'Autorità, con la delibera del 2 febbraio 2021, ha ritenuto che gli elementi emersi dalla comunicazione del 10 novembre 2020 prodotta da Yellow Tax in merito all'ottemperanza al provvedimento del 27 giugno 2018 indicassero il perpetuarsi di condotte anticoncorrenziali, essendosi la Parte limitata ad annunciare l'imminente notifica del ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3501/2020 e a rappresentare l'attuale impossibilità di ottemperare,

³⁵ Infatti, il tassista già utilizzava l'app *Mytaxi* (ora *Freenow*) al momento della conclusione del contratto di fornitura dei servizi di intermediazione di Yellow Tax sottoscritto il 16 settembre 2020.

³⁶ In particolare, la Parte ha rilevato che la permanenza della clausola in questione non ha impedito a numerosi tassisti, già legati alla società con i relativi contratti di fornitura, di formalizzare la propria successiva e/o contemporanea adesione a Mytaxi, senza che da parte di Yellow Tax vi fosse alcun diniego o provvedimento attuativo della stessa.

³⁷ Termine, questo, decorrente dalla pubblicazione della citata sentenza del Consiglio di Stato del 4 giugno 2020.

laddove il Provvedimento ha diffidato la Parte a eliminare la clausola di non concorrenza ovvero a ridurne la portata³⁸.

32. Solo nel corso dell'istruttoria di inottemperanza, Yellow Tax ha comunicato e documentato misure volte ad attestare l'ottemperanza al Provvedimento.

33. Al riguardo, in un primo momento, la Parte: (i) ha depositato il verbale della riunione del CdA del 15 giugno 2020 in cui si deliberava *“di soprassedere, per il momento, dall'applicare la clausola di esclusiva, in attesa che si chiarisca definitivamente la situazione in questione, senza modificare tutti i contratti o proporre di nuovi”*; (ii) ha dato conto dell'invio delle comunicazioni via PEC ai tassisti avvenute in data 1° e 2 marzo 2021, dunque, otto mesi dopo la citata delibera del CdA.

34. Sempre nel corso dell'istruttoria di inottemperanza, a seguito della notifica della CRI, Yellow Tax ha comunicato e documentato ulteriori misure di ottemperanza al Provvedimento, consistenti nella predisposizione di un nuovo contratto privo della clausola contrattuale illecita e nella tempestiva comunicazione a tutti i tassisti del nuovo contratto per la sottoscrizione.

35. Con riguardo alle misure adottate inizialmente da Yellow Tax con la delibera del CDA del 15 giugno 2020 di *“soprassedere per il momento”* dall'applicare la clausola contrattuale illecita, e con la sua comunicazione ai tassisti, peraltro tardiva, si osserva che le stesse non costituiscono ottemperanza al Provvedimento.

Infatti, coerentemente con l'obbligo imposto dal Provvedimento di eliminare o modificare, riducendone la portata, la suddetta clausola contrattuale, Yellow Tax è tenuta ad adottare una misura definitiva e che postuli un negozio, di tipo contrattuale, in cui è necessaria un'espressione di volontà della controparte³⁹. La delibera del CDA del 15 giugno 2020 non ha natura definitiva e non elimina o modifica contrattualmente la clausola illecita, ma si limita ad impedire provvisoriamente la possibilità per Yellow Tax di applicarla.

36. Peraltro, la stessa Yellow Tax non ha ritenuto di informare l'Autorità in merito alla delibera assunta dal CDA nella seduta del 15 giugno 2020. Anzi, il 10 novembre 2020 la Parte ha reso nota la sua *“attuale impossibilità di ottemperare al provvedimento dell'Autorità n. 27245 del 27 giugno*

³⁸ Come risulta chiaramente dalla motivazione del provvedimento stesso *“gli obblighi di non concorrenza non devono estendersi a tutta la capacità produttiva (in termini di corse) dei tassisti vincolati ai radiotaxi, ma devono lasciare liberi i tassisti di utilizzarne una quota a favore delle piattaforme aperte. Il vincolo di non concorrenza, infatti, non può andare al di là di quanto necessario a garantire il corretto funzionamento delle cooperative; a maggior ragione, nel caso di Yellow Tax [che non è una cooperativa, n.d.r.], tali clausole non possono porsi in alcun modo come ostacolo alla concorrenza, e estendersi all'intera capacità dei tassisti aderenti”* Cfr. paragrafo 247 del provvedimento n. 27245/18. Vedi anche paragrafi 218 e 255. In senso confermativo cfr. la citata sentenza n. 3501/20 del Consiglio di Stato, secondo cui: *“(…) è possibile evidenziare come l'intervento dell'Autorità sia caratterizzato dal pieno rispetto della disciplina e dei principi antitrust, essendo stata accertata l'illiceità (...) della natura assoluta della clausola di non concorrenza, che ha impedito ai tassisti di destinare in favore di altri operatori -in concorrenza con le parti del procedimento- la quota di capacità produttiva non necessaria ai radiotaxi di appartenenza per lo svolgimento dell'attività di intermediazione”* (Parte IV, par. 4.8); *“Pertanto, una volta accertata l'illiceità di clausole di non concorrenza a portata assoluta, spetterà ai radiotaxi definire, alla stregua di quanto prescritto nel provvedimento da eseguire, quale sia la quota di capacità produttiva effettivamente necessaria per consentire la realizzazione dei legittimi obiettivi di tutela sottesi alla clausola di non concorrenza -e, di contro, quale sia la quota suscettibile di essere impiegata dai tassisti in favore di altre piattaforme di intermediazione-, definendo, al riguardo, altresì le modalità attraverso cui siffatta quota deve essere espressa”* (Parte IV, par. 4.8)

³⁹ Come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3501/2020: *“la clausola di non concorrenza non è recata in un atto unilaterale, bensì è contenuta in un negozio giuridico accettato dalle parti e, quindi, anche dal tassista, interessato ad usufruire comunque dei complessi benefici derivanti dall'attuazione dell'assetto di interessi globalmente condiviso. Di conseguenza, posto che il tassista accetta l'intera pattuizione convenuta con il radiotaxi, ivi compresa la clausola di non concorrenza, deve ritenersi che anche tale clausola concorra a delineare l'assetto di interessi globalmente accettato da tutte le parti, espressivo di una comune volontà di agire secondo date modalità sul mercato”* (cfr. punto 4.2.2, pag. 25).

2018". Tra l'altro non è condivisibile l'assunto per cui le misure non potrebbero che essere provvisorie, tenuto conto sia della natura non definitiva della sentenza del Consiglio di Stato n. 3501/2020 che dell'incertezza del quadro giurisprudenziale in merito alla validità e portata delle clausole di non concorrenza delle società di radiotaxi.

37. Al riguardo, si osserva innanzitutto che il procedimento giurisdizionale di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3501/2020, che ha confermato la legittimità del provvedimento n. 27245/2018, non sospende l'esecutività del provvedimento stesso. Né vale richiamare una incertezza del quadro giurisprudenziale, considerato che la sentenza n. 3501/2020 è stata emessa proprio nei confronti di Yellow Tax, confermando univocamente il provvedimento n. 27245/2018 e quindi l'illegittimità della clausola contrattuale di Yellow Tax⁴⁰.

38. Anche il richiamo della Parte alla sentenza del Tar Lazio relativa al caso CNF non appare conferente, posto che la diffida contenuta nel Provvedimento imponeva alla Parte l'obbligo di porre fine all'infrazione accertata e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi, eliminando la clausola anticoncorrenziale o riducendone la portata. Tale obbligo è divenuto certo e cogente con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3501/2020 che, riformando la sentenza del TAR n. 5359 del 29 aprile 2019, ha confermato la legittimità ed efficacia del Provvedimento⁴¹.

39. Alla luce delle considerazioni che precedono, la mera decisione unilaterale di non applicazione/inefficacia provvisoria della clausola e la sua tardiva comunicazione ai tassisti non possono rappresentare misure idonee ad ottemperare al Provvedimento, risultando invece necessario modificare i contratti esistenti. In proposito, la Parte ha predisposto un nuovo contratto privo della clausola contrattuale illecita, comunicandolo a tutti i tassisti per la sottoscrizione solo dopo la CRI. Pertanto, solo in tale momento la Parte ha adottato misure coerenti con l'obbligo imposto dal Provvedimento di eliminare o modificare, riducendone la portata, la clausola contrattuale di non concorrenza.

VI.2) Lo specifico fatto segnalato da Mytaxi

40. Lo specifico fatto segnalato da Mytaxi, oltre ad avere carattere episodico, risulta connotato da elementi, seppur non univoci, che portano ragionevolmente a escludere che lo stesso costituisca specifica inottemperanza al Provvedimento. L'interruzione del rapporto contrattuale con il tassista appare infatti riconducibile non alla doppia adesione del tassista alle due piattaforme, ma ad una condotta relativa all'uso del marchio da parte del medesimo.

VII. LA SANZIONE

41. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, legge n. 287/90 in caso di inottemperanza alla diffida di cui all'articolo 15, comma 1, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato, ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata.

⁴⁰ In ogni caso, si osserva che detta sentenza non possa considerarsi antitetica rispetto alla richiamata sentenza del Consiglio di Stato relativa al caso torinese A521, pronunciata, come chiarito dallo stesso giudice amministrativo, sui soli presupposti del provvedimento cautelare e prima della conclusione dell'istruttoria sul caso da parte dell'Autorità.

⁴¹ Parimenti, il CNF aveva l'obbligo di revocare il parere, ritenuto anticoncorrenziale, all'esito del giudizio d'appello sul provvedimento I748 (definito con la sentenza n.1164 del 22 marzo 2016), com'è puntualmente avvenuto, avendo il CNF ritirato il parere un mese dopo la pubblicazione della suddetta sentenza.

42. Considerato che l'Autorità non ha applicato sanzioni a Yellow Tax per l'infrazione accertata nel provvedimento n. 27245/2018, nel caso di specie si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato della società.

43. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 31 della legge n. 287/90: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

44. Quanto alla gravità dell'infrazione, si deve tenere in considerazione il mancato adeguamento da parte di Yellow Tax alla delibera dell'Autorità n. 27245/2018, la quale aveva diffidato la Parte ad eliminare o modificare, riducendone la portata, la clausola contrattuale di non concorrenza. La condotta finalizzata all'ottemperanza - diversamente da alcuni precedenti con riguardo ai quali l'ottemperanza presentava profili di complessità⁴² - avrebbe potuto essere agevolmente tenuta dalla Parte, come altresì dimostrato dall'avvenuta tempestiva ottemperanza delle altre società di radiotaxi destinatarie del medesimo provvedimento n. 27245/2018.

45. Pertanto, nel caso di specie, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria che viene quantificata, in ragione degli elementi sopra esposti, in 50.000 euro⁴³.

46. Ciò posto, è fatto notorio, risultante anche dagli atti istruttori, che da marzo 2020 l'emergenza pandemica da Covid 19, ancora in corso, ha determinato un drastico crollo della domanda di taxi a livello nazionale, e anche a livello locale milanese⁴⁴, determinando una grave crisi delle imprese del settore. Per tale ragione, l'Autorità ritiene di applicare una riduzione della sanzione, che è quindi quantificata in 5.000 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie, che le iniziative attuate da Yellow Tax, consistenti nella mera decisione unilaterale di non applicazione/inefficacia provvisoria della clausola e nella sua tardiva comunicazione ai tassisti rappresentano una violazione del provvedimento n. 27245 del 27 giugno 2018, avendo perpetuato l'accertata situazione anticoncorrenziale;

DELIBERA

a) che il comportamento di Yellow Tax Multiservice S.r.l., consistente nella mera decisione unilaterale di non applicazione/inefficacia provvisoria della clausola e nella sua tardiva

⁴² Cfr. caso A493B, *Poste Italiane/prezzi di recapito*, in Boll. n. 10/2019; A480B, *Incremento prezzi farmaci Aspen/inottemperanza*, in Boll. n. 26/2018; A428C, *Wind-Fastweb/condotte Telecom Italia*, in Boll. n. 1/2017.

⁴³ La suddetta sanzione è sempre ampiamente inferiore al 10% del fatturato, sia considerando il fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di chiusura del procedimento I801A (fatturato totale e fatturato rilevante 2017, pari rispettivamente a [1-10 milioni di] euro e a [1-10 milioni di] euro) sia considerando il fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di contestazione dell'inottemperanza (fatturato totale e fatturato rilevante 2020, pari rispettivamente a [1-10 milioni di] euro e a [1-10 milioni di] euro).

⁴⁴ Cfr. tra gli altri, https://www.ilsole24ore.com/art/treni-aerei-taxi-bus-e-metro-coronavirus-affossa-trasporti-ACbkKjMB?refresh_ce=1; https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/04/13/covid-in-piazza-a-milano-la-protesta-dei-tassisti_5534c61b-2365-46ce-8df1-778d50e2a752.html; v. anche doc. 17.1: a riguardo la Parte evidenzia che in particolare i parametri di riferimento attuali relativi all'ammontare delle domande di servizio taxi e delle corse inevase non rispondono più al dato strutturale in essere fino al 2019.

comunicazione ai tassisti, integra inottemperanza al provvedimento n. 27245 del 27 giugno 2018, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990;

b) di irrogare a Yellow Tax Multiservice S.r.l., per tale comportamento e per quanto esposto in motivazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000,00 € (cinquemila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12394 - FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR-STELLEX CAPITAL HOLDINGS II LUXEMBOURG-SBI/MECAER AVIATION GROUP

Provvedimento n. 29827

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 settembre 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la notifica di Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A. del 1° settembre 2021;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A. (FII) è una società controllata da CDP Equity S.p.A., controllata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP"), a sua volta controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"). FII nasce nel 2010 su iniziativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il fine di supportare la crescita delle PMI italiane e, più in generale, il mercato italiano del *private capital*. FII ha come principale obiettivo la gestione di fondi mobiliari chiusi finalizzati a far confluire capitali pazienti verso il sistema delle imprese italiane di eccellenza. Oggi, FII gestisce 13 fondi di investimento chiusi riservati ad investitori qualificati, tra cui il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC) dedicato ad investimenti sia di maggioranza che di minoranza in medie imprese italiane d'eccellenza, in grado di porsi come "polo aggregante" nel rispettivo settore/filiera, in un'ottica di consolidamento.

2. Nel corso del 2020, il fatturato realizzato da CDP nel mondo è stato pari a [20-30]* miliardi di euro, di cui [20-30] realizzati in Europa e [10-20] realizzati in Italia.

3. Stellex Capital Holdings II Luxembourg SARL (Stellex Lux) fa parte del gruppo Stellex Capital Management, che fornisce consulenza a fondi d'investimento alternativi e ad altri veicoli d'investimento che operano in diverse aree geografiche, classi di attività e strategie d'investimento in una vasta gamma di settori, che vanno dai materiali per il settore *automotive*, ai macchinari industriali fino al settore *aerospace and defence*, al fine di ottenere rendimenti interessanti per i propri investitori. In particolare, Stellex opera principalmente attraverso investimenti diretti o transazioni strutturate in modo simile e punta ad essere coinvolta in maniera sostanziale nell'operatività delle aziende che acquisisce, al fine di garantire la loro stabilità e crescita.

Nel 2020 il gruppo Stellex ha realizzato un fatturato pari a [2-3] miliardi di euro, di cui [31-100] milioni realizzati in Europa e [*inferiore a 1 milione*] euro realizzati in Italia.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

4. S.B.I. S.p.A. (SBI) è una società attiva nei seguenti settori: i) servizi destinati al settore aeronautico, ivi inclusi l'esercizio di trasporto aereo, l'aero-taxi, la vendita in conto proprio e di terzi di velivoli ad ala fissa e rotante, l'istituzione di scuole di pilotaggio aereo, l'esercizio di attività di supporto a manutenzioni e revisioni di velivoli; ii) immobiliare, comprendente la progettazione, costruzione, manutenzione, amministrazione e gestione di beni immobili sia di proprietà sia di terzi, in funzione sinergica alle attività di servizi ovvero svincolata da esse; iii) mobiliare, comprendente l'assunzione di partecipazioni in altre società sia in Italia che all'estero aventi oggetti analoghi o similari. SBI controlla in via esclusiva la società oggetto di acquisizione Mecaer Aviation Group S.p.A. (MAG).

5. Nel 2020, il fatturato di SBI, escluso quello realizzato dalla controllata MAG è stato di [*inferiore a 1 milione di*] euro, interamente realizzato in Italia.

6. Mecaer Aviation Group S.p.A. -MAG è attiva nel settore della ricerca, progettazione, costruzione, revisione e commercializzazione di equipaggiamenti e *sub* assiemi (*kit*) e, più in generale, di attività industriali e di servizi per i velivoli. Nello specifico, il gruppo progetta e realizza sistemi di comando e controllo di volo, sistemi di atterraggio, componenti non strutturali di allestimenti interni, destinati ad essere impiegati su elicotteri ed aeromobili di piccole dimensioni. Esso svolge inoltre servizi di *product support* relativi ai prodotti che realizza su disegno proprio, dei costruttori di velivoli o dei fornitori TIER 1, servizi di manutenzione, riparazione e di service station per elicotteri, aeromobili e loro parti. AG è inoltre attiva, seppure in via del tutto marginale, nella progettazione e realizzazione di soluzioni tecniche per il settore navale ed in particolare per *yacht* e nella gestione, tramite Società Aeroporto del Tronto S.p.A. di una pista di atterraggio per aeromobili di piccole dimensioni ed elicotteri, che è asservita alle attività del gruppo. MAG è attualmente controllata in via esclusiva da SBI.

7. Nel 2020, il fatturato di MAG, è stato pari a [*100-511*] milioni di euro, di cui [*31-100*] realizzati in Europa e [*31-100*] in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'Operazione consiste nell'acquisizione da parte di FII, per conto di FICC, e Stellex Lux del controllo su MAG e sulle sue controllate, congiuntamente a SBI che attualmente controlla già, in via esclusiva, la società oggetto di acquisizione. Più nel dettaglio, FII e Stellex Lux, tramite una società veicolo appositamente costituita (HoldCo) di cui deterranno il controllo congiunto, raggiungeranno una quota pari al [*75-80%*] del capitale sociale di MAG. La restante parte del capitale sociale sarà detenuta prevalentemente da S.B.I. (*[omissis]*) e, in maniera residuale, da una persona fisica. Per quanto riguarda l'assetto di controllo, FII, Stellex e SBI avranno, ciascuno individualmente, diritto di veto in merito a decisioni essenziali per determinare gli indirizzi strategici dell'attività di Mecaer.

9. In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da nove membri, sette designati da HoldCo¹ ed i rimanenti due da SBI. Alcune materie riservate al Consiglio di Amministrazione della Società (*[omissis]*) dovranno essere approvate con il voto favorevole:

¹ [*Omissis*].

- i) dei membri di nomina HoldCo espressi da FII;
- ii) dei membri di nomina HoldCo espressi da Stellex; nonché
- iii) dei membri di nomina SBI.

10. I termini dell'operazione prevedono anche i soggetti che, successivamente al *closing*, saranno soci di MAG si impegnano, per il periodo in cui deterranno la propria partecipazione nella Società, a (i) non operare direttamente o indirettamente nei settori di attività e territori in cui attualmente opera MAG; (ii) ad un obbligo di non *solicitation* degli attuali fornitori di MAG, limitatamente ai casi in cui ciò potrebbe comportare l'interruzione o una rilevante riduzione delle forniture alla stessa MAG; nonché (iii) ad un obbligo di non *solicitation* di dipendenti.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

11. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

12. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

13. Gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione sottoscritti dalle parti e descritti nei paragrafi precedenti possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

14. L'operazione riguarda il settore aeronautico ed in particolare i sistemi di comandi di volo, i sistemi per carrelli di atterraggio nonché gli accessori ed allestimenti interni per elicotteri ed aeromobili di piccole dimensioni. Avuto riguardo all'attività della *Target*, conformemente ai precedenti dell'Autorità³ è possibile individuare i seguenti mercati rilevanti: i) il mercato dei sistemi di comandi di volo primari (costituiti da componenti comandati da un *computer* di bordo e strumentali al controllo dell'aeromobile durante la fase di crociera) per elicotteri ed aeromobili di piccole dimensioni⁴; ii) il mercato dei sistemi per carrelli di atterraggio per elicotteri ed aeromobili

² Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

³ Cfr. caso C9006 - S.B.I.-PEP-IMI INVESTIMENTI MECAER MECCANICA AERONAUTICA, provv. N. 17791 del 27 dicembre 2007 in boll. 49/2007.

⁴ I singoli componenti dei comandi di volo primari non appaiono invece costituire mercati distinti. Tali componenti, infatti, vengono generalmente commercializzati in blocco come facenti parte di un unico sistema. Cfr. provv. AGCM n. 17791, caso C9006 cit. en. 9090 del 9 gennaio 2001 caso C4365 - UNITED TECHNOLOGIES/CLAVERHAM GROUP e n. 10223 del 13 dicembre 2001, caso C4954 - MICROTECNICA/MAGNAGHI AEROSPACE.

di piccole dimensioni; e iii) il mercato degli accessori ed allestimenti interni per elicotteri ed aeromobili di piccole dimensioni.

15. Benché i componenti prodotti possano variare in relazione al tipo di aeromobile su cui vengono installati, in ragione dell'elevato grado di sostituibilità esistente dal lato dell'offerta tra i prodotti forniti, a tali diverse applicazioni non corrispondono mercati distinti⁵.

16. Quanto ai servizi di revisione, assistenza e manutenzione, le parti ritengono che gli stessi non costituiscono mercati del prodotto a sé stanti, ma rappresentano soltanto servizi accessori all'attività velivolistica principale.

17. Al di fuori del settore aeronautico, MAG è attiva in via del tutto marginale nel settore navale, ed in particolare nella produzione di soluzioni tecniche per *yacht*. In tali ambiti MAG realizza una percentuale del proprio fatturato sensibilmente inferiore all'1% e detiene quote di mercato irrisorie, e comunque inferiori all'1%, qualunque sia la definizione del relativo mercato in termini di prodotto e di portata geografica.

18. MAG, attraverso la Società Aeroporto del Tronto S.p.A. gestisce, inoltre, una pista di atterraggio per aeromobili di piccole dimensioni ed elicotteri, che è ad oggi asservita alle attività del gruppo e che realizza un fatturato pari a circa [*inferiore a 1.000.000 di*] euro, interamente intra-gruppo.

Il mercato geografico

19. In considerazione delle caratteristiche del settore aeronautico, della marginale incidenza dei costi di trasporto rispetto al valore dei prodotti e dei servizi ricompresi nei mercati rilevanti, della struttura dell'offerta, degli ingenti investimenti richiesti per poter operare, si può ritenere che, ai fini della valutazione della presente operazione, i mercati interessati abbiano una dimensione sovranazionale, che le parti ritengono mondiale. In ogni caso, si rileva che la valutazione dell'operazione non muterebbe qualora si prendesse in considerazione un più ristretto mercato geografico.

Effetti della operazione

20. Nei mercati sopra identificati le parti hanno dichiarato che la quota di mercato detenuta a livello mondiale dalla *Target* risulta sempre inferiore al 5%, ad eccezione che nel mercato degli accessori ed allestimenti interni, in cui arriva al [5-10%]. L'Operazione non comporta alcun tipo di sovrapposizione orizzontale o integrazione verticale. FII e Stellex, i due soggetti che acquisiranno il controllo su MAG congiuntamente a SBI, non operano infatti in alcuno dei mercati sopra identificati, né in mercati posti a monte o a valle. Non vi sarà pertanto alcun aumento di quote di mercato, né il configurarsi di possibili tematiche verticali.

21. L'Operazione, consistente nel passaggio da controllo esclusivo a congiunto per SBI, non risulta dunque idonea a modificare le condizioni concorrenziali nei mercati sopra identificati vista la quota di mercato marginale detenuta dalla *Target* e l'assenza di sovrapposizioni di natura orizzontale o verticale con le Acquirenti.

22. In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

⁵ Cfr. Decisione della Commissione Europea del 25 maggio 1999, Caso M1493 – United Technologies/Sundstrand.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12395 - ARMÒNIA SGR-AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR/INDUPLAST GROUP*Provvedimento n. 29828*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 settembre 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto delle società Armonia SGR S.p.A. e Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., pervenuto in data 1° settembre 2021;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Armònia SGR S.p.A. (di seguito, Armònia) è una società di gestione del risparmio indipendente, che ha istituito e gestisce il Fondo d'Investimento Alternativo di diritto italiano "Armònia Italy Fund" (di seguito, Fondo Armònia) costituito sotto forma di fondo comune d'investimento mobiliare chiuso, la cui partecipazione è riservata agli investitori istituzionali. Gli investimenti del Fondo Armònia si concentrano nei settori tipici del *Made in Italy* (macchinari, meccanica, farmaceutica, nutraceutica, servizi, beni di consumo, alimentari, *luxury* e *life style*).

2. Il capitale sociale di Armònia è detenuto nella misura del 100% da Armònia Holding S.r.l., il cui capitale sociale è detenuto da persone fisiche.

3. Nel 2020 Armònia ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa [100-511]* milioni di euro, di cui circa [100-511] milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [100-511] milioni di euro per vendite in Italia.

4. Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (di seguito, Azimut) è una piattaforma integrata che offre prodotti e servizi dedicati, da un lato, a imprenditori e piccole e medie imprese e, dall'altro, a investitori e risparmiatori.

5. Azimut è controllata da Azimut Holding S.p.A. e parte dell'omonimo gruppo, che opera in Italia nella gestione di fondi di *private capital* (di seguito, Gruppo Azimut).

6. Nel 2020 Azimut ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa [700-1.000] milioni di euro, di cui circa [700-1.000] milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [700-1.000] milioni di euro per vendite in Italia.

7. Induplast Group S.r.l. (di seguito, Induplast Group o la Target) è la *holding* del Gruppo Induplast, composto da società di diritto italiano attive nel *design* e nella produzione di *packaging* in plastica rigida destinato all'industria cosmetica¹. Tra i prodotti commercializzati dal Gruppo

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ La quasi totalità del fatturato della Target è generata da imballaggi per cosmetici e prodotti di cura e bellezza. Una frazione irrilevante di tale fatturato è costituita da imballaggi per i prodotti alimentari e parafarmaceutici.

Induplast rientrano diverse tipologie di flaconi, vasi, *stick*, contenitori per il trucco, contenitori *airless* e *foamer*, e altri accessori.

8. Il capitale sociale della Target è ad oggi posseduto da Europe Capital Partners VI (56,04%) e da Compagnia Fiduciaria Nazionale (43,96%).

9. Nel 2020 il Gruppo Induplast ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa [31-100] milioni di euro, di cui circa [31-100] milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [10-31] milioni di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

10. Armònia e Azimut, in qualità di acquirenti, e Europe Capital Partners VI SCA e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., in qualità di venditori, hanno sottoscritto un contratto di compravendita di partecipazioni denominato "*Quota Purchase Agreement*" (di seguito, QPA), sulla base del quale è previsto, *inter alia*, che – subordinatamente al verificarsi di taluni eventi ivi dedotti quali condizioni sospensive – al *closing* dell'Operazione, Armònia e Azimut acquisiranno indirettamente il controllo congiunto della Target. L'Operazione si articolerà nelle seguenti fasi:

(i) Armònia e Azimut costituiranno un veicolo societario (di seguito, *HoldCo*), il cui capitale sociale sarà detenuto da Armònia, mediante un veicolo societario interamente detenuto, per circa il 45%, da Azimut per circa il 45%, e da taluni *manager* delle società del Gruppo Induplast (*Management*) per il rimanente 10% circa;

(ii) *HoldCo* controllerà un secondo veicolo societario di nuova costituzione (*BidCo*);

(iii) al *closing* dell'Operazione *BidCo* acquisterà il 100% di Induplast Group e, per l'effetto, del Gruppo Induplast.

11. Armònia e Azimut hanno sottoscritto un *term sheet* (di seguito, TS), sulla base del quale le stesse si sono impegnate a rispettare talune regole di *governance* con riferimento a *HoldCo* che, come previsto dal medesimo TS, dovranno essere riflesse anche nella *governance* di *BidCo* e della Target. In particolare, il TS prevede che: (i) il CdA sarà composto da membri nominati in ugual numero da Armònia e da Azimut, mentre il CEO sarà individuato di concerto tra Armònia e Azimut; e (ii) le delibere del CdA, tra cui quelle concernenti l'adozione e modifica del *business plan* e del *budget*, saranno adottate con il voto favorevole di almeno un amministratore nominato, rispettivamente, da Armònia e da Azimut.

12. Si prevede che l'accordo tra Armònia, Azimut e il Management conterrà, *inter alia*, un obbligo di non concorrenza e non sollecitazione in capo al Management nei confronti della Target, la cui durata verrà definita prima del *closing*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

13. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

14. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato

superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

15. I patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie². In particolare, nel caso di specie, gli impegni assunti dal Management vanno a beneficio delle acquirenti e rispondono all'esigenza di garantire a queste ultime il trasferimento dell'effettivo valore della società oggetto di acquisizione, a condizione che tali patti siano limitati merceologicamente ai prodotti oggetto dell'impresa acquisita, geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita e temporalmente per la durata dell'impresa comune³.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

16. Da un punto vista merceologico, in considerazione dell'attività della Target, l'operazione interessa il mercato dei contenitori in plastica che comprende gli imballaggi per prodotti cosmetici, prodotti di cura e bellezza. La domanda è rappresentata da industrie cosmetiche e farmaceutiche che utilizzano i contenitori in plastica per il confezionamento dei loro prodotti⁴.

17. Dati gli elevati costi di trasporto dei prodotti e il ridotto livello delle importazioni, il mercato ha una dimensione nazionale⁵. In questa sede non occorre pervenire ad una definizione esatta dell'ambito geografico rilevante, posto che anche considerando una dimensione più estesa la valutazione dell'operazione non muterebbe.

Effetti dell'operazione

18. Nel mercato italiano dei contenitori in plastica, la Target detiene una quota pari al [1-5%] circa, mentre le acquirenti non sono attive.

19. Con riferimento agli eventuali effetti verticali dell'Operazione, si osserva che Azimut non controlla società che operano in mercati posti a monte o a valle del mercato in cui è attiva la Target; Armònia controlla BioDue S.p.A. (di seguito, Biodue), società che sviluppa, produce e commercializza prodotti cosmetici e integratori alimentari. In considerazione del *business* della Target, BioDue risulta essere attiva nei mercati nazionali della produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e di integratori, posti potenzialmente a valle del mercato italiano dei contenitori in plastica, con quote stimate pari a circa il [1-5%].

20. In tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

21. In virtù di quanto considerato, si ritiene che nel mercato di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale dello stesso.

² Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

³ Ibidem.

⁴ Cfr. C11081 - VISION CAPITAL HOLDINGS/BORMIOLI ROCCO & FIGLIO, provv. n. 22526 del 15 giugno 2011, in Boll. n.24/2011

⁵ Ibidem.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12397 - PAI PARTNERS/SCRIGNO*Provvedimento n. 29829*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 settembre 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la notifica della società PAI Partners S. à r.l., pervenuta il 3 settembre 2021;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. PAI Partners S. à r.l. (di seguito PAI) è una società di diritto lussemburghese che gestisce fondi di *private equity*. Il capitale sociale di PAI è interamente detenuto da PAI Partners SAS, a capo del Gruppo PAI Partners.

Il Gruppo PAI Partners investe su imprese europee di medie e grandi dimensioni, che operano principalmente in Francia, Germania e Spagna. Del Gruppo fanno parte una serie di fondi che possiedono società operanti in vari settori quali, ad esempio, servizi alle imprese, prodotti alimentari e di consumo, prodotti industriali, commercio al dettaglio e distribuzione.

Nel 2020, il Gruppo PAI Partners ha realizzato un fatturato complessivo pari a [10-20]¹ miliardi di euro, di cui [8-9] miliardi in Europa e circa [700-1.000] milioni in Italia.

2. Scrigno S.p.A. (Scrigno o *target*), società di diritto italiano, è a capo dell'omonimo gruppo fondato a Santarcangelo di Romagna nel 1989.

Il Gruppo Scrigno è attivo, principalmente, nella progettazione, produzione e commercializzazione di controtelai per porte scorrevoli, porte blindate e porte da interni, nonché accessori per serramenti, quali maniglie, cerniere, guarnizioni, bordi e coste sensibili di sicurezza per cancelli e portoni.

Il Gruppo Scrigno commercializza i propri prodotti in Italia e all'estero, in quest'ultimo caso attraverso società commerciali (in Francia, Germania, Repubblica Ceca e Spagna) e una rete agenziale e di distributori (principalmente in Regno Unito, Svizzera, Austria, Belgio e Israele).

3. Scrigno è attualmente soggetta al controllo di Jupiter S.p.A., che detiene circa il 99,66% del capitale sociale. Il restante 0,34% del capitale di Scrigno è detenuto da Cordusio Fiduciaria S.p.A.

Jupiter è controllata da Clessidra, il cui capitale sociale è detenuto al 100% da Clessidra Holding S.p.A., la quale è, a sua volta, interamente controllata da Italmobiliare S.p.A., una *holding* di partecipazioni con investimenti in società operanti in vari settori (quali, ad esempio, materiali da costruzione, imballaggi per alimenti, banche, beni immobili, etc.).

4. Nel 2020, la *target* ha realizzato un fatturato pari a [31-100] milioni di euro, di cui [31-100] milioni in Europa e [31-100] milioni in Italia.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione in esame consiste nell'acquisto da parte di PAI, per il tramite di Remni S.r.l. (società di nuova costituzione interamente controllata da PAI), dell'intero capitale sociale di Scigno.

6. L'Accordo di acquisto prevede l'impegno da parte di Clessidra (che controlla indirettamente la *target*) a non detenere in alcun modo, a partire dalla data del *closing* fino al 31 dicembre 2022, partecipazioni dirette o indirette, ovvero altre forme di interessenze, nelle società concorrenti di Scigno (anche in aree geografiche e comparti merceologici in cui quest'ultima progetta di entrare), individuate in allegato all'Accordo.

Inoltre, Clessidra si impegna, per un periodo di due anni a partire dalla data del *closing*, a non sollecitare o assumere dipendenti con riconosciute conoscenze e competenze tecniche nel campo del *design*, della creazione, del *marketing* e della produzione, alle dipendenze del Gruppo Scigno, salvo che il rapporto di lavoro tra tali dipendenti e il Gruppo Scigno sia stato precedentemente interrotto per volontà del Gruppo Scigno.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

8. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate, è stato superiore a 31 milioni di euro.

9. Gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione descritti nei paragrafi precedenti possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che non impediscano ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

10. Dal punto di vista merceologico, in ragione delle attività della società oggetto di acquisizione, i settori interessati dall'operazione in esame sono la produzione e la commercializzazione di soluzioni di chiusura per abitazioni, quali: (i) controtelai per porte scorrevoli; (ii) porte blindate; (iii) porte da interni; (iv) accessori per serramenti.

11. In ragione delle specifiche caratteristiche di tali prodotti, si ritiene, *prima facie*, che le soluzioni di chiusura per abitazioni residenziali e quelle per locali commerciali e industriali configurino mercati del prodotto distinti. Dal lato della domanda, infatti, il mercato della produzione

² Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03), pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

e vendita di chiusure per ambienti residenziali si differenzia da quello della produzione e vendita di soluzioni per ambienti industriali in quanto queste ultime sono utilizzate per applicazioni nell'industria o in edifici commerciali (quali magazzini, centri di distribuzione, supermercati, etc.), al fine di facilitare il transito di merci o veicoli. Le soluzioni per ambienti residenziali svolgono, invece, la differente funzione di suddivisione e ottimizzazione degli spazi interni.

Anche dal lato dell'offerta, il mercato della produzione e commercializzazione delle soluzioni da interni per ambienti residenziali rappresenta un settore a sé, con produttori specializzati che sviluppano tecnologie e realizzano *design* diversi da quelli che contraddistinguono il settore delle soluzioni industriali.

12. Con riguardo alle soluzioni di chiusura per locali commerciali e industriali, inoltre, l'Autorità ha definito due distinti mercati del prodotto: il mercato della produzione di porte industriali e quello dei sistemi di sicurezza passiva (come le serrature a cilindro per l'edilizia, serrature per interni e di alta sicurezza, chiudi-porta, etc.)³. Non risultano, al contrario, precedenti a livello nazionale e comunitario con riferimento alle soluzioni di chiusura per ambienti residenziali.

13. Ai fini della valutazione dell'Operazione, in ogni caso, non è necessario definire puntualmente i mercati del prodotto interessati, in quanto il Gruppo PAI Partners non è direttamente/indirettamente attivo nei comparti merceologici in cui opera la *target*, né vi sono rapporti di natura verticale tra il Gruppo PAI Partners e Scigno.

Il mercato geografico

14. Sulla base dei precedenti dell'Autorità e della Commissione relativi a mercati simili o contigui a quelli interessati dall'Operazione in esame, si ritiene che i mercati della produzione e commercializzazione di controtelai per porte scorrevoli, di porte blindate e porte da interni per ambienti residenziali e di accessori per serramenti abbiano dimensione geografica nazionale. Ciò trova conferma anche tenuto conto delle specificità tecniche e dei prezzi di vendita di tali prodotti che variano significativamente a seconda del Paese di distribuzione. Da ultimo, le importazioni dall'estero risultano limitate a fronte di un volume di esportazioni più significativo.

Effetti dell'operazione

15. Nessuna delle società facenti parte del gruppo acquirente PAI è attiva, direttamente o indirettamente, nei settori merceologici in cui opera Scigno. Pertanto, anche qualora si individuasse un mercato rilevante corrispondente ad ognuno dei quattro settori merceologici in cui è attiva la società *target*, l'Operazione in esame si risolverebbe nella sostituzione di un operatore con un altro. In tali settori, inoltre, si riscontra la presenza di numerosi operatori.

16. In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

³ Cfr. provvedimenti AGCM n. 13861 del 16 dicembre 2004, caso C6809 - Ingersoll-Rand Italiana/Cisa e n. 10291 del 10 gennaio 2002, caso C4984 - Ingersoll Rand-Financiere Errani-New Team/Cisa.

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1793 – COMUNE DI ASCEA (SA) - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Roma, 31 maggio 2021

Comune di Ascea

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 25 maggio 2021, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alle criticità concorrenziali derivanti da otto atti ricognitivi delle concessioni demaniali marittime del Comune di Ascea, con i quali si è provveduto all'estensione di tali concessioni sino al 2033, e a ogni altro atto presupposto e conseguente.

In particolare, mediante i suddetti atti, il Comune di Ascea ha disposto l'estensione sino al 2033 della durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore degli attuali concessionari, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 682, 683 e 684 della Legge n. 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alla data del 31 dicembre 2033).

In linea generale, l'Autorità ricorda che, in materia di affidamenti riguardanti l'uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l'individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l'espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica¹.

Al riguardo, si evidenzia che gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati Membri l'abolizione delle restrizioni ingiustificate alle libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque sono idonee a comprimere l'esercizio di tali libertà. Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, una normativa nazionale che consente la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative deve considerarsi in violazione di dette disposizioni².

¹ Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sentenza del 25 settembre 2009, n. 5765; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18 novembre 2019, n. 7874, nonché, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416 e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 marzo 2021, n. 2002. In tal senso si è espressa anche l'ANAC con la delibera del 17 gennaio 2019, n. 25.

² Cfr. sentenza della Corte di giustizia UE del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, *Promoimpresa srl e a. contro Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e a.*

Inoltre, la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi) prevede, all'articolo 12, che “*qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati Membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento*” (par. 1), e che, in tali casi, “*l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami*” (par. 2).

Come noto, gli Stati Membri sono tenuti a conformarsi ai richiamati principi eurounitari e, ove la normativa interna non rispetti le disposizioni della citata Direttiva, contrastando di riflesso con i principi di libera circolazione e di libertà di stabilimento, se ne impone la relativa disapplicazione³. In tal senso, l'Autorità, in precedenti interventi di *advocacy*, si è più volte pronunciata sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni – tra cui quelle riguardanti i beni demaniali marittimi ed aventi finalità turistico-ricreative⁴ – mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. In particolare, è stato osservato che nei mercati in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche oggettive delle attività tecniche, economiche e finanziarie, esiste un'esclusiva, o sono ammessi ad operare un numero limitato di soggetti, l'affidamento delle concessioni deve comunque avvenire mediante procedure concorsuali trasparenti e competitive, al fine di attenuare gli effetti distortivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario⁵.

³ Si ricorda, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza europea, tutte le amministrazioni nazionali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenute ad applicare le disposizioni del diritto europeo, disapplicando le norme nazionali da esse non conformi; cfr., *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea nella causa 103/88, *Fratelli Costanzo c. Comune di Milano*, nonché nella causa C-224/97, *Ciola* e nella causa C-198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*.

In tal senso, la Corte di Giustizia Europea ha ribadito, da ultimo nella sentenza del 4 dicembre 2018, caso C-378/17, che “*il principio del primato del diritto dell'Unione impone non solo agli organi giurisdizionali, ma anche a tutte le istituzioni dello Stato Membro di dare pieno effetto alle norme dell'Unione*” (par. 39), e ricorda che l'obbligo di disapplicare riguarda anche “*tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze, il diritto dell'Unione*” (par. 38). In proposito si vedano altresì, *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea nella causa 106/77, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Simmenthal SpA*, nella causa C-119/05, *Lucchini*, nella causa C-614/14, *Ognyanov* e nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16, «*SEGRO*» *Kft*.

⁴ Cfr., *ex multis*, AS1719 - *Comune di Castellabate (SA) - Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative* del 1° dicembre 2020, in Bollettino n. 9/2021; AS1714 - *Comune di Latina/Estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative* del 1° dicembre 2020, in Bollettino n. 1/2021; AS1712 - *Comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative* del 1° dicembre 2020, in Bollettino n. 50/2020; AS1701 - *Comune di Piombino (LI) - Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative* del 28 luglio 2020, in Bollettino n. 41/2020. Cfr. altresì AS1550 - *Concessioni e criticità concorrenziali* del 12 dicembre 2018, in Bollettino n. 48/2018.

⁵ Anche la giurisprudenza amministrativa ha rilevato un disallineamento tra la normativa nazionale che dispone la proroga delle concessioni e la normativa eurounitaria, evidenziando la necessità per le Amministrazioni Pubbliche di disapplicare la normativa nazionale in modo da garantire che la selezione degli operatori economici interessati avvenga in ogni caso tutelando la concorrenza, rispettando i principi di libera circolazione dei servizi, *par condicio*, imparzialità, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza. In proposito, *ex multis*, cfr. TAR Veneto, sentenza n. 218/2020, TAR Puglia, sentenza n. 36/2020, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7874/2019; nonché, da ultimo, proprio sul tema della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, TAR Toscana, sentenza n. 363/2021, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416, cit., e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 marzo 2021, n. 2002, cit.. In particolare, nelle ultime due sentenze citate, il Consiglio di Stato ha statuito, nel primo caso, che “*qualsivoglia normativa nazionale o regionale deve in materia ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1763), stante l'efficacia diretta nell'ordinamento interno degli Stati membri delle pronunce della Corte*”, e, nel secondo caso, che “*il nuovo contesto è connotato dalla presa in considerazione dell'efficacia del quadro giuridico*”.

Con specifico riferimento alle procedure e ai provvedimenti di proroga delle concessioni già in essere⁶, l'Autorità ha più volte sottolineato⁷ che è nell'interesse del mercato effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio.

La concessione di proroghe in favore dei precedenti concessionari, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica. Quindi, eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle Amministrazioni, per consentire quanto prima l'allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive.

Tali principi sono stati di recente confermati dal TAR Toscana⁸ che ha integralmente accolto il ricorso *ex* articolo 21-*bis* con cui la scrivente Autorità ha impugnato un provvedimento (emesso da altra Amministrazione comunale) di proroga automatica, senza gara di concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, riconoscendo così la piena legittimità dell'intervento dell'Autorità, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dalla disposizione sopra citata, nella suddetta materia⁹.

unionale, ricavabile, a sostegno della tesi del Comune, dalla nota sentenza Corte UE Promoinpresa del 14 luglio 2016 come un quadro giuridico che impone la procedura selettiva, ove il Comune decida di esternalizzare la gestione degli arenili a fini turistico-ricreativi per la scarsità della risorsa predetta”.

In particolare in tema di disapplicazione della normativa nazionale confliggente con quella unionale, si richiama altresì, da ultimo, TAR Sicilia, sentenza n. 504 del 15 febbraio 2021, dove il Giudice ha indicato che “[...] *d) anche il funzionario pubblico, nel dare attuazione alla legge, deve applicare la fonte normativa prevalente e, quindi, nel contrasto fra diritto europeo immediatamente vincolante e disciplina nazionale, deve assegnare prevalenza al primo; [...] f) quanto esposto rende superflua ogni altra considerazione, ma può, comunque, aggiungersi che le osservazioni della Corte di Giustizia in ordine all'obbligo di disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con il diritto comunitario non costituiscono un < obiter dictum >, ma consistono in affermazioni rese in sede di rinvio pregiudiziale e relative alla corretta interpretazione dei Trattati in relazione al caso deciso, cioè in occasione del puntuale assolvimento dei compiti istituzionali propri di tale organo, con la conseguenza che la relativa pronuncia risulta vincolante”.*

⁶ Si ricorda, inoltre, che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nello stabilire che l'affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, che riguardano risorse naturali scarse, debba necessariamente realizzarsi attraverso una procedura di selezione tra candidati potenziali nel rispetto di tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, nonché di adeguata pubblicità, ha posto in rilievo che una normativa nazionale che preveda una proroga *ex lege* della data di scadenza di tali concessioni equivale a un rinnovo automatico in contrasto con il dettato dell'articolo 12, par. 2, della direttiva 2006/123/CE. Cfr. CGUE, Sez. V, sentenza del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, cit..

⁷ Cfr. la segnalazione resa dall'Autorità in data 1° luglio 2020, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, AS1684 – *Osservazioni in merito alle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio*, in Bollettino n. 28/2020. Si vedano, inoltre, le segnalazioni AS135 – *Proroghe delle concessioni autostradali*, in Bollettino n. 19/98; AS491 – *Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo*, in Bollettino n. 46/2008; AS1114 – *Regime concessorio presente nel porto di Livorno*, in Bollettino n. 12/2014; AS1137 – *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014*, in Bollettino n. 27/2014.

⁸ Cfr. sentenza n. 363 dell'8 marzo 2021, cit..

⁹ In particolare, il TAR Toscana ha annullato la Determina Dirigenziale n. 408 del 21 maggio 2020 del Comune di Piombino, oggetto di parere motivato dell'Autorità ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/90 (cfr. AS1701 – *Comune di Piombino (LI): concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*, in Bollettino n. 41/2020), con la quale l'ente locale in questione aveva avviato la procedura per la proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime insistenti sul territorio comunale senza dar corso alla procedura comparativa prevista dall'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE. In tale pronuncia, il giudice amministrativo ha espressamente affermato che il Comune avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni normative nazionali che prevedono la proroga automatica senza gara delle concessioni, per contrasto delle stesse con la normativa euorunitaria di cui all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, ed espletare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari, una volta scadute le concessioni in essere.

Di conseguenza, l'Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, codesto Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa posta fondamento degli atti ricognitivi qui in esame per contrarietà degli stessi ai principi ed alla disciplina euorunitaria sopra richiamata. Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute nei provvedimenti amministrativi in parola integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali, nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In conclusione, gli atti ricognitivi comunali in esame si pongono in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto appaiono suscettibili di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euorunitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della cosiddetta Direttiva Servizi.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, il Comune di Ascea dovrà pertanto comunicare all'Autorità, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Ascea al parere motivato espresso dall'Autorità, ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, avverso otto atti ricognitivi delle concessioni demaniali marittime con estensione della durata sino al 2033, adottati dal Comune di Ascea.

Nella propria riunione del 25 maggio 2021, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in merito al contenuto di otto atti ricognitivi delle concessioni demaniali marittime con estensione della durata sino al 2033, adottati dal Comune di Ascea.

In particolare, con i suddetti atti oggetto del parere motivato, il Comune di Ascea ha disposto la proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, dando applicazione alla normativa nazionale di cui all'art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, ponendosi in contrasto con il diritto euorunitario, in particolare con gli artt. 49 e 56 del TFUE e con i principi di concorrenza ed evidenza pubblica negli affidamenti, avrebbe dovuto essere disapplicata.

A seguito del ricevimento di detto parere motivato, il Comune di Ascea, con comunicazioni pervenute nelle date del 14 giugno e 5 luglio 2021, ha informato l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di aver avviato i procedimenti di revoca dei suddetti atti, ma di non aver

poi proceduto all'emissione dei conclusivi provvedimenti di revoca, a seguito di eccezioni formulate a tal riguardo da uno dei concessionari interessati dagli atti in questione.

Preso atto quindi del mancato adeguamento dell'amministrazione al suddetto parere motivato, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 31 agosto 2021, ha disposto di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania gli otto atti ricognitivi, adottati dal Comune di Ascea, concernenti la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative sino al 2033.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS11990 – TIK TOK – CRYSTAL DROPS

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 19, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS11990.

La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione di avvio del procedimento, sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, e 19, comma 2, del Regolamento, atteso l'esito infruttuoso del tentativo di trasmissione della stessa comunicazione di avvio, operato in data 12 maggio 2021 tramite Consolato Generale d'Italia a New York. La comunicazione inviata per posta raccomandata è, infatti, ritornata al Consolato mittente con l'indicazione "destinatario sconosciuto".

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS11990.

PS11990 – TIK TOK – CRYSTAL DROPS

Comunicazione di avvio di procedimento istruttorio

Oggetto: Comunicazione di **avvio del procedimento** ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo), nonché ai sensi dell'art. 6 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015 e contestuale **richiesta di informazioni** ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento.

I. Le Parti

1. TikTok Technology Limited, professionista attivo nel settore dei *social media*, fornisce, attraverso la piattaforma, servizi di creazione e condivisione di video e contenuti.
2. Crystal Drops.Co., professionista attivo nella commercializzazione del prodotto *Crystal drops*.

3. Federconsumatori Parma in qualità di associazione dei consumatori.

II. Le pratiche commerciali

A. La diffusione di contenuti promozionali attraverso la piattaforma TikTok

4. Secondo le informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e la segnalazione dell'associazione dei consumatori Federconsumatori, pervenuta il 16 febbraio 2021, è emerso che il professionista TikTok Technology Limited avrebbe diffuso sulla propria piattaforma un video avente ad oggetto il prodotto *Crystal drops* utilizzabile per cambiare il colore degli occhi senza che ne sia palesato il contenuto promozionale.

5. Nel video una giovane ragazza tiene in mano l'astuccio cartonato del prodotto che riporta il logo *Crystal Drops*, nonché quello della Federal Drug Administration (FDA)¹ che vengono inquadrati con insistenza. La ragazza entusiasta riferisce, in lingua inglese, della propria esperienza ribadendo la capacità del prodotto di cambiare il colore degli occhi: "*I saw an ad on tiktok for eye drops that change your eye color... eye drops that change your eye color...eye color...I chose green*"). Viene, quindi, inquadrata anche la confezione (bocchetta) e, in particolare, l'immagine di tre dottoresse in camice bianco con lo stetoscopio al collo e il logo FDA.

6. L'associazione segnalante rappresenta che un incauto impiego del prodotto - della cui efficacia dubita fortemente - potrebbe risultare pregiudizievole per la salute dei bambini e dei ragazzi i quali costituiscono il *target* di riferimento particolarmente vulnerabile in ragione dell'età e dell'inesperienza.

B. La comunicazione commerciale sul sito internet <https://www.changeicolor.com>

7. E', altresì, emersa la diffusione sul sito internet <https://www.changeicolor.com> (accessibile anche digitando l'indirizzo <https://www.crystaldrops.co>) e attraverso il profilo *facebook* aziendale <https://www.facebook.com/CrystalDropsCo-109113074557427> di una comunicazione commerciale avente ad oggetto le medesime gocce oculari *Crystal drops*, presentate come idonee a cambiare il colore dell'iride.

8. Nel dettaglio, alla luce rilevazioni del 23 aprile 2021, digitando l'indirizzo *web* <https://www.crystaldrops.co> l'utente viene automaticamente reindirizzato sul sito <https://www.changeicolor.com>, redatto principalmente in lingua inglese.

L'*homepage* riporta le immagini di tre dottoresse in camice bianco con lo stetoscopio al collo e della confezione del prodotto, recante i loghi "*FDA approved*", "*Made in America*", "*Medical travel certified*". Tali immagini sono corredate dalle diciture "*Change your eye color is possible now*", e, più sotto, "*Crystal Eye Color Changing Drops 10+ Colors*", seguita dalle immagini di vari volti femminili, che differiscono tra di loro per il colore degli occhi. Sotto ciascuna immagine è riportato il colore (i.e. *Color-Light blue*, *Color-Purple*) e il prezzo a partire da (*from \$69.99/from \$139.99*).

¹ Ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, dipendente dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d'America.

Selezionato uno specifico colore, l'utente visualizza una pagina che riporta, sulla sinistra, una galleria di immagini a scorrimento eventuale (immagini che riproducono il taglio degli occhi e la confezione del prodotto) e, sulla destra, l'invito ad acquistare 2 confezioni di prodotto, nonché i tasti "Add to bag" e "Buy now" per procedere all'acquisto del colore prescelto. Sotto, figura la sezione "Product Description" articolata nelle voci "Colour", "How to use"², e "FAQ"³. Con riferimento ad alcune referenze compare anche la descrizione degli ingredienti.

Nell'ambito delle indicazioni di uso è presente il suggerimento di utilizzare due confezioni al fine di riscontrare i risultati. Inoltre, nell'ambito delle FAQ viene spiegata l'azione delle gocce che inibiscono l'attivazione degli enzimi chiave necessari per la produzione della melanina facendone diminuire gradualmente i livelli dai 25 ai 52 giorni. Il cambiamento del colore degli occhi permane per 12 mesi. Viene, altresì, precisato che il prodotto, commercializzato sul mercato americano dal 2017, è stato approvato dalla FDA e che lo stesso può essere utilizzato anche da chi si è sottoposto ad un intervento di chirurgia oculare tramite l'impiego di *laser* purché sia decorso un anno.

9. Una volta premuto il tasto "Buy now" il consumatore viene indirizzato ad una pagina *web* dove figurano i riquadri in cui vanno inseriti l'email e l'indirizzo di consegna; premendo il tasto "continue to shipping" il consumatore visualizza la pagina recante il dettaglio della consegna e premendo il tasto "continue to payment" il consumatore viene invitato a inserire i dati della carta di credito per perfezionare la transazione. In tale processo non è presente alcun richiamo alle Condizioni generali di vendita.

10. L'acquisto delle gocce può essere effettuato anche cliccando sulla collegamento ipertestuale presente in *homepage* "Change your eye color is possible now" oppure cliccando sul tasto *shop* posizionato nell'header della *homepage*: in entrambi i casi l'utente visualizza la pagina <https://www.changeicolor.com/collections/10-stunning-natural-colors> che reca la dicitura "10+

² "How to use.

Wash hands thoroughly before use.

Store bottle in refrigeration after opening.

Product sterile if the bottle is intact.

Replace the cap after use.

Keep out of reach of children.

Note: One drop each eye every day in the Each bottle contains approximately 1-month usage

Two bottles recommended seeing the results"

³ -How Does It Work?

Crystal Drops eye color-changing drops works by blocking the production of melanin found in your eyes. It does this by inhibiting the activation of key enzymes required to produce melanin. This action results in a gradual decrease of your melanin levels which is what ultimately causes the change in eye color, changing their eye color over 25 days to 52 days.

-How long it takes to see the result?

It can take a couple of weeks to months to see the result. Depending on different people.

-Does this product create any bad side effects?

Eyes are so important to humans, We do take your eyes' health seriously. Our products have been sold in the US market since 2017, and have been approved by FDA.

-Can I use these eye drops with contacts?

You can use Crystal Drops in the night when you take off the contacts.

-Will Crystal Drops change the original eye color permanently?

No, the Results are not permanent and last for 12 months.

-Can I use Crystal Drops if I had eye laser surgery?

Yes. However, It must be one year after eye surgery.

STUNNING NATURAL COLORS” e le immagini di volti femminili, cui è associato il colore e la relativa referenza che è possibile acquistare.

11. Nella parte mediana dell’homepage è riportata l’indicazione “*LIGHTEN AND BRIGHTEN YOU EYE COLOR Lightening Drops - Speed up the eye color changing process for those who changes eye color from brown to light eye color*” unitamente all’immagine di 4 confezioni del prodotto e al tasto rosa *Shop now*.

Seguono le seguenti affermazioni “*ABOUT SAFETY. Your health & safety means everything. Our products have been sold on the US market since 2017 and have been approved by FDA*” e l’immagine di un professionista sanitario nell’atto di utilizzare un macchinario diagnostico. Cliccando il tasto rosa “*Read more about safety*” l’utente è reindirizzato alla pagina www.changeicolor.com/pages/about-safety dove sono vantati la produzione delle gocce negli Stati Uniti nel rispetto delle buone politiche di produzione (GMP) proprie dell’industria farmaceutica, il carattere sterile di tutte le apparecchiature, dei locali produttivi e delle confezioni, nonché le rigorose procedure di controllo. La selezione di ingredienti naturali, inoltre, assicura una garanzia di sicurezza al 100%, nonché la loro massima tollerabilità anche dagli occhi più sensibili in ragione dell’assenza di conservanti nocivi, parabeni, profumi e alcol⁴.

⁴ “*Which is why all our eye drops are manufactured in the US in a government approved facility with adherence to good manufacturing policies (GMP) and under the most stringent quality control.*

a) All our products are manufactured in sterile conditions and we make each product in a separate environment to prevent cross-contamination.

b) We have designed specific environments in order to maximise sterility.

This is based on the same model used in medicine.

Everything is carried out according to the strict standards of current Good Manufacturing Practices in the pharmaceutical industry.

This includes:

Use of UV and advanced Heat sterilization.

Sterilisation of all equipment and the manufacturing environment.

Use of only high-quality dropper bottles and sterile equipment

Sterilisation of all formulas

Packaging in a sterile environment

2. Packaging:

We ship all our eye-drops in opaque plastic droppers. We find this medium helps with a number of issues. Specifically, with regard to sterility, temperature regulation and cross-contamination.

We have shown that by using opaque coloured plastic we also protect the integrity of the solution, the sterility and extend product life.

With regards to the lightening drops, the chosen black and white plastic is effective at blocking harmful sunlight and UV rays and also protects the ingredients of the honey solution, which typically does not like UV light.

We use a non glass dropper cap system, which is fully sealed after every use. This preserves the sterile formula protected from germs throughout the products use.

As part of our ongoing commitment to customer safety, in January 2018 we introduced tamper evident seals on all our products. This means that all our products now arrive to you with an added seal of safety. And you can be assured that nobody has tampered with the product.

3. Quality Control:

Our ten person team has been using the products for over two years.

Each time a batch is made the team are given the products to use for quality control.

We find that this is the best way to test any immediate issues with the products.

As of yet, we have had no issues, and our team all have lighter, brighter and more healthy eyes.

For all our products we undertake a Rigorous selection of only essential ingredients. This innovative concept allows 100% guaranteed safety, with Maximum tolerance for even the most sensitive eyes, free of all harmful preservatives, parabens, fragrance and alcohol.

Because of this all our Eye drops are: Natural and Organic. PH balanced to Work in Synergy with the Eyes.

100% Safe and Suitable for Sensitive Eyes. Preservative free. Paraben free. Compatible with contacts. Compatible with Lasik.”

La sezione è chiusa dall'immagine dei tre loghi *Medical travel certified*, *Trustpilot* e *FDA approved*.

12. Infine, nel *footer* sono riportate le diciture “*Home*”, “*Shop*”, “*How to use*”, “*Before and After*”, “*Question and answer*”, “*Refund Policy*”, “*FAQ*”, “*Privacy Policy*”, “*How to Use*”, “*Shipping*” integranti collegamenti ipertestuali che consentono di visualizzare le corrispondenti sezioni del sito *web*.

Giova, da ultimo evidenziare che il consumatore è in grado di apprendere l'identità del professionista che gestisce il sito *web* e il suo indirizzo geografico esclusivamente consultando il documento rubricato “*Privacy Policy*” grazie all'omonimo *hyperlink* riportato nel *footer*.

13. Quanto ai contenuti promozionali diffusi su *facebook* (oggetto di rilevazione il 4 marzo 2021), un *post* pubblicato il 25 febbraio 2021 recita: “*La tua salute e sicurezza significa tutto. Capiamo che mettere le cose nei tuoi occhi può essere sorprendente. Ecco perché tutti i nostri colliri vengono fabbricati nel Regno Unito in una struttura approvata dal governo, con l'osservanza delle buone politiche di fabbricazione (GMP) e sotto il più stringente controllo qualità (ISO 22716:2007). Per tutti i nostri prodotti intraprendiamo una Rigorosa selezione di soli ingredienti essenziali. Questo concetto innovativo consente la sicurezza garantita al 100 con la massima tolleranza per gli occhi più sensibili, liberi da tutti i conservanti nocivi, parabeni, fragranza e alcool*”. Un altro *post*, diffuso il medesimo giorno, reca l'immagine di tre dottoresse in camice bianco con lo stetoscopio al collo.

III. Possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale

14. Il comportamento descritto al punto **II.A** della presente comunicazione consiste nella diffusione, da parte di TikTok Technology Limited, sulla propria piattaforma, di un video che reclamizza l'efficacia delle gocce oculari *Crystal drops* capaci di modificare il colore degli occhi. Ciò potrebbe configurare un'ipotesi di pubblicità occulta in violazione degli artt. 20 e 23, lett. *m*), del Codice del Consumo, in quanto risulta omessa l'indicazione dell'intento commerciale e pubblicitario perseguito e i consumatori potrebbero non attivare quelle naturali difese interpretative che si innescano in presenza di un dichiarato intento pubblicitario. La mancata adozione delle necessarie cautele da parte di TikTok al fine di evitare fenomeni di pubblicità non trasparente, poi, appare integrare un difetto di diligenza professionale.

Nella descritta condotta risulta coinvolto anche il professionista statunitense Crystal Drops.Co in qualità di produttore delle gocce oculari in ragione del ritorno commerciale del messaggio pubblicitario.

Giova aggiungere, in ogni caso, che la pratica commerciale, appare in violazione dell'art. 21, comma quarto, del Codice del Consumo in quanto suscettibile, in virtù del mezzo impiegato, di raggiungere gli adolescenti e di minacciarne la sicurezza. Va precisato che non è menzionata la natura del prodotto oggetto del video: per un verso, l'esibizione insistente del logo FDA e l'immagine delle dottoresse riportata sulla confezione sembrerebbero far propendere per la natura di medicinale; per altro verso la circostanza che le gocce vanno applicate sulle superfici esterne del corpo umano, allo scopo di modificarne l'aspetto, potrebbe far ritenere che si tratti di un mero cosmetico, in violazione dell'art. 21, comma 1, lett. *b*) del Codice del Consumo. Infine, il professionista risulta omettere, in

violazione dell'art. 22 del Codice del Consumo, informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno ai fini di una decisione commerciale consapevole.

15. Il comportamento descritto al punto **II.B** della presente comunicazione consiste nella promozione, da parte di Crystal Drops.Co, sul sito *web* <https://www.crystaldrops.co> e su alcuni *social network* delle gocce oculari *Crystal drops* attraverso contenuti redatti in lingua inglese e attraverso il ricorso ad affermazioni enfatiche ed ingannevoli. Ciò potrebbe integrare una violazione degli artt. 9, 20, 21, comma primo, lett. *b*), 22, comma 2, e 23, comma primo, lett. *b*), e 49, comma 1, lett. *b*), e *c*), del Codice del Consumo. Siffatto comportamento appare contrario alla diligenza professionale e idoneo a trarre in errore i consumatori sulle effettive caratteristiche del prodotto, in modo da indurli ad un loro utilizzo senza l'adozione delle necessarie cautele e del rispetto delle normali regole di prudenza e vigilanza.

16. In particolare, la comunicazione commerciale non è resa in lingua italiana in violazione dell'art. 9 del Codice del Consumo. La medesima non sembra chiarire la natura del prodotto, né presentare l'indicazione del nome o della ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile, il contenuto nominale (in peso o in volume), l'elenco degli ingredienti. Parimenti, risultano omesse informazioni precontrattuali obbligatorie, quali l'identità del professionista e l'indirizzo geografico dove il medesimo è stabilito e il suo recapito telefonico. L'omissione di tali informazioni appare in violazione degli artt. 21, comma primo, lett. *b*), e 49 comma 1, lett. *b*), e *c*), del Codice del Consumo.

17. Inoltre, alcune affermazioni presenti sul sito *web* appaiono in contrasto con gli artt. 22 e 23, comma primo, lett. *b*) del Codice del Consumo: più precisamente, l'esibizione di marchi di fiducia (quali "*Trustpilot*", "*FDA approved*" e "*Medical travel certified*") appare realizzata al solo fine di rafforzare la sicurezza e la credibilità dell'efficacia del prodotto reclamizzato ma le relative dichiarazioni non appaiono minimamente circostanziate; non sembra, poi, attribuito sufficiente risalto alla circostanza che il vantato effetto di cambiamento del colore dell'iride è limitato a 12 mesi, risultando la relativa informazione relegata nell'ambito delle FAQ in una pagina peraltro a consultazione eventuale.

18. Infine, anche i contenuti diffusi su *facebook* appaiono ingannevoli ai sensi degli art. 21, comma primo, lett. *b*), e 22 del Codice del Consumo: invero, le affermazioni relative al paese di produzione delle gocce oculari (UK) risultano divergere da quelle riportate sul sito *web* (USA); l'impiego delle immagini di giovani dottoresse, appare per un verso, avvalorare la natura medicinale del prodotto e, per altro verso, conferire credibilità scientifica dell'efficacia del prodotto.

IV. Modalità e termini istruttori

19. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:

- a) l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di violazione menzionate al punto **III**;
- b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Catalozzi;

- c) che il procedimento si concluderà **entro 210 giorni** dalla data di protocollo della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;
- d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
- e) che il responsabile del procedimento richiederà il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'art. 16, comma 3 e 4, del Regolamento;
- f) che l'Ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821452; fax 06/85821359; p.e.c. protocollo.agcm@pec.agcm.it). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto;
- g) che le Parti possono presentare memorie scritte e documenti **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente.

V. Richieste di informazioni

20. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra illustrata, si chiede:

a) alla società TikTok Technology Limited di voler fornire, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a rilevanza interna):

1. chiarire l'esistenza di rapporti commerciali intercorrenti con Crystal Drops.Co per la diffusione di video promozionali sulla piattaforma;
2. cautele predisposte per prevenire ipotesi di pubblicità occulta sulla piattaforma;
3. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame.

b) alla società Crystal Drops.Co. di voler fornire, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a rilevanza interna):

1. anno iniziale di attività del sito *web* <https://www.crystaldrops.co> e anno iniziale di commercializzazione del prodotto *Crystal drops*;
2. natura e composizione del prodotto;
3. vendite mensili in volume (numero delle confezioni) e valore riferite al periodo gennaio 2020 – marzo 2021;
4. documentazione a sostegno delle affermazioni relative all'approvazione rilasciata dalla FDA, all'assenza di parabeni e alla presenza di ingredienti naturali e biologici;
5. documentazione a sostegno delle affermazioni sulla soddisfazione di migliaia di consumatori e ragioni dell'impiego dei loghi "*Judge.me*" e "*Trustpilot*";
6. documentazione a sostegno del logo "*Medical travel certified*";
7. *test* effettuati per comprovare la sicurezza del prodotto;
8. ragioni a sostegno dell'impiego della lingua inglese;
9. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame.

Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi anche su adeguato supporto informatico.

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la segretezza, indicando

le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.

Nell'attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, si chiede alle società TikTok Technology Limited e Crystal Drops.Co. di voler fornire copia dell'ultimo bilancio approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi all'esercizio considerato.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS11990. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dottoressa Marina Catalozzi, al numero 06/85821452, mail marina.catalozzi@agcm.it.

Si allega l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 -

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in qualità di titolare (con sede in Piazza G. Verdi n. 6A, IT-00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: +39 06858211), tratterà i dati personali conferiti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), in particolare per lo svolgimento delle attività ad essa

demandate dalla disciplina in materia di tutela del consumatore (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni, Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, Art. 30, comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 59/2010, Decreto Legislativo n. 70/2003).

Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici e telematici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXI- N. 40 - 2021

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
